ORDINE AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 23 DELL'ADUNANZA DEL 16 GIUGNO 2022

All'adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonchè i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

Invito avanti il Consiglio dell'Avv. (omissis) - consegna riconoscimento per attività

- Il Presidente Galletti riferisce che l'Avvocato (omissis) non potrà essere presente all'adunanza consiliare odierna a causa di un lutto in famiglia. Nella nota inviata l'Avv. (omissis) ringrazia e si rende disponibile ad essere presente giovedì 23 giugno 2022.

Il Consiglio rinvia l'invito all'Avv. (omissis) ad una prossima adunanza.

Giuramenti praticanti (remoto)

- Sono presenti**:** (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta, pervenuta in data 6 giugno 2022 dal Presidente Nazionale di Federsanità Dott.ssa (omissis), di patrocinio morale e di logo per l'evento "Decreti Attuativi della legge 24/2014: Spunti di Riflessione e questioni applicative" che si svolgerà il prossimo 5 luglio alle ore 15.00.

Il Consiglio concede quanto richiesto con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti ed i Consiglieri Galeani, Carletti e Cerè, anche in sostituzione del Consigliere Minghelli assente, riferiscono sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 20 maggio 2022 dall'Avv. (omissis), iscritto all'Ordine capitolino, con la quale trasmette l'esposto presentato al Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al comportamento tenuto dal Giudice, Dott. (omissis), in occasione dell'udienza avanti la Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di (omissis) in data 7 maggio 2022.

Il Presidente Galletti precisa che, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dal collega, il Giudice, accertato che il professionista fosse sprovvisto di mascherina, prima lo invitava all'utilizzo del presidio medico e poi, a fronte del diniego opposto e pur non sussistendo alcun obbligo di legge in tal senso, lo invitava ad uscire dall'Aula insieme alla praticante ed alla parte assistita, rinviando l'udienza ad altra data.

I Consiglieri Galeani, Carletti e Cerè, anche in sostituzione del Consigliere Minghelli, assente, chiedono, stante la gravità dei fatti, che il Consiglio intervenga presso il CSM e la Presidenza del Tribunale di (omissis) affinché siano assunti i più opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del Dott. (omissis) e venga garantito che simili eventi non si ripetano.

Il Presidente Galletti comunica altresì che a sostengo dell'episodio denunciato dall'Avv. (omissis), è intervenuta l'Associazione N.A.L. (Noi Avvocati per la Libertà) che, con nota del 30 maggio scorso (che si distribuisce), ha censurato il comportamento del Giudice, ritenuto lesivo della dignità e del decoro della professione forense, invitando tutti gli Ordini Forensi ed il C.N.F. ad attivarsi affinché simili episodi, a danno dell'Avvocatura, possano finalmente cessare.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Conti, esprime solidarietà al Collega, riservandosi ulteriori iniziative anche all'esito di quanto già esposto dal collega alle competenti autorità.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota vicenda riguardante il bando di gara per l'affidamento del servizio per le difese d'ufficio, indetto dal Consiglio con delibera del 21 ottobre 2021.

In data 22 ottobre 2021, il Consiglio, provvedeva a pubblicare sul sito istituzionale, l'avviso di selezione fissando la scadenza di eventuali offerte alle ore 12.00 dell'11 novembre 2021.

Nell'adunanza del 27 gennaio 2022, appurato che la gara per l'affidamento della prestazione si fosse conclusa senza offerte, per consentire la prosecuzione del servizio, il Consiglio con delibera decretava la riapertura dei termini per la presentazione delle domande fissando al 21 febbraio successivo il termine ultimo e disponeva la pubblicazione dell'avviso sul sito del Consiglio.

In data 1 febbraio 2022 l'Associazione Difensori d'Ufficio (A.D.U.) provvedeva a formulare al Consiglio istanza di accesso agli atti ex art. 5 co. 2 D.lgs. 33/2013, chiedendo di visionare ed estrarre copia delle offerte pervenute e del provvedimento di assegnazione.

In data 11 febbraio 2022, il diritto di accesso civico, veniva esercitato nei locali del Consiglio attraverso la consegna degli atti al richiedente.

Successivamente A.D.U. provvedeva, con nota del 16 febbraio 2022, a richiedere di posticipare la scadenza per il deposito della domanda di partecipazione all'invito ad offrire il servizio di "Turnazione delle Difese d'Ufficio" al fine di consentire alle Associazioni (A.D.U., Camera Penale ed A.N.F.) di elaborare un piano di trattative finalizzata alla cooperazione nell'ambito del servizio stesso.

Con PEC del 24 febbraio 2022 l'Associazione Difensori d'Ufficio, inoltrava richiesta di partecipazione alle operazioni di apertura ed assegnazione del bando in oggetto.

In pari data, il Consiglio, con delibera prendeva atto dei nominativi dei componenti della Commissione per la successiva apertura delle buste, estratti a sorte con procedura telematica.

Con nota del 22 marzo 2022, l'Ufficio Amministrazione, provvedeva a comunicare all'A.D.U. la data di apertura delle buste.

Con delibera del 31 marzo 2022 il Consiglio, preso atto della fine delle operazioni di verifica e valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi delle offerte pervenute ad opera della Commissione esaminatrice, approvava la graduatoria ed autorizzava il Presidente alla stipula del contratto con la prima classificata, l'Associazione Difensori d'Ufficio (A.D.U.).

In pari data, l'A.T.A. – Camera Penale di Roma, formulava istanza di accesso agli atti ex art. 5 co. 2 D.lgs. 33/2013 relativa alla procedura di assegnazione del servizio.

In data 4 aprile 2022, il diritto di accesso civico, veniva esercitato nei locali del Consiglio attraverso la consegna degli atti al richiedente.

Con nota del 5 aprile successivo, il Presidente dell'A.T.A., Avv. (omissis), inviava nota con la quale, facendo riferimento al servizio di turnazione per la difesa d'ufficio presso il Tribunale di Roma per l'anno 2022 curato dal Consiglio, a seguito di alcune osservazione al riguardo, chiedeva

l'assegnazione del servizio ovvero che venisse dichiarata invalida l'aggiudicazione operata dalla Commissione.

Il Consiglio, con delibera del 7 aprile 2022, preso atto delle contestazioni avanzate dall'Associazione Temporanea di Associazioni "Marco Valerio Santonocito", approvava la proposta del Presidente di chiedere un parere ad un Avvocato amministrativista, nominando a maggioranza l'Avv. (omissis), e di inoltrare l'istanza a firma dell'Avv. (omissis) ai componenti della Commissione.

Con nota del 27 aprile 2022, l'Avv. (omissis), trasmetteva al Consiglio il parere *pro veritate*, ritenendo che l'atto di aggiudicazione della gara "per l'affidamento del servizio di turnazione delle difese d'ufficio della durata di 24 mesi (CIG: Z143395B81)" adottato dalla Commissione aggiudicatrice, nonché la successiva delibera Consiliare del 31 marzo di approvazione ed autorizzazione alla firma del contratto con la prima classificata, fossero illegittimi in quanto affetti da vizi di legittimità segnalati e che, pertanto, il Consiglio poteva esercitare il potere di autotutela previsto e disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 *nonies*.

In data 12 maggio 2022, l'A.D.U., segnalando che la stessa non fosse stata informata dell'avvio del procedimento di riesame in autotutela a seguito della contestazione sollevata dall'A.T.A. con nota del 5 aprile 2022, inviava al Consiglio ed agli indirizzi PEC di tutti i Consiglieri, l'atto di diffida e la contestuale istanza di accesso agli atti richiedendo tutta la documentazione amministrativa, nonché il parere legale richiesto dal Consiglio all'Avv. (omissis).

Con nota del 1 giugno 2022, l'Ufficio incaricato, provvedeva a trasmettere a tutti i partecipanti alla gara, il parere e la delibera del Consiglio assunta in data 7 aprile.

Il 6 giugno 2022, veniva trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo dell'Associazione Difensori d'Ufficio, la documentazione già richiesta in data 12 maggio.

Il Presidente Galletti comunica che, con successiva nota dell'8 giugno 2022, l'A.D.U. inviava missiva di riscontro alla richiesta di autotutela avanzata dall'Associazione A.T.A., osservando, che il parere redatto dall'Avv. (omissis) censura il comportamento della Commissione aggiudicatrice del bando, tenuto conto che il criterio della interpolazione lineare, scelto dalla Commissione, avrebbe dovuto essere individuato prima dell'apertura delle buste e non dopo.

Infatti, l'Associazione sostiene che sul criterio da decidersi prima dell'apertura delle buste in via generale *nulla questio*, eccezion fatta per alcune necessarie precisazioni: sul criterio di affidamento dei precedenti bandi relativi a quel servizio, sulla scelta della Commissione (se figlia di una prassi conclamata o di una scelta discrezionale), sul criterio (considerato o meno il più adatto nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) e, qualora il criterio fosse stato proprio l'offerta economicamente più vantaggiosa e l'A.D.U. fosse risultata vincitrice in tutti e tre i casi, ritiene che la questione non doveva nemmeno porsi.

L'A.D.U., con nota già richiamata, chiede al Consiglio un approfondimento istruttorio, precisando che è trascorso il termine per l'impugnazione dell'esito del bando al T.A.R. del Lazio da parte degli interessati.

Il Presidente Galletti informa che, in data 14 giugno 2022, è pervenuta ulteriore nota a firma dell'Avv. (omissis), con la quale l'A.T.A. reitera le ragioni della illegittimità della procedura di assegnazione, sollecitando l'assegnazione del servizio previo intervento del Consiglio in autotutela ovvero che venga dichiarata invalida l'aggiudicazione operata dalla Commissione.

Il Presidente pone ai voti la questione afferente l'annullamento in autotutela della selezione per le ragioni indicate nel parere acquisito dal Consiglio.

Il Consigliere Segretario Scialla preannuncia la sua astensione.

Il Consigliere Galeani preannuncia voto favorevole al permanere dell'affidamento all'ADU.

Il Consigliere Cerè evidenzia che potrebbe procedersi anche ad un affidamento diretto.

Il Presidente e tutti gli altri Consiglieri preannunciano voto favorevole all'annullamento.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Segretario Scialla, a maggioranza, annulla ex tunc il procedimento di selezione e l'aggiudicazione alla luce del parere reso dall'Avv. (omissis), da intendersi qui come integralmente richiamato per relationem e dispone la proroga tecnica del servizio alle medesime condizioni nelle more del nuovo affidamento; incarica l'Ufficio Amministrazione e il Consigliere Lubrano, con l'ausilio - ove occorra – dell'Avv. (omissis) per la predisposizione del nuovo bando da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva con onere dell'Amministrazione di provvedere alla comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura selettiva.

- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Anastasio rappresentano l'opportunità che il Consiglio provveda a mantenere ed aggiornare un elenco di Avvocati alla funzione di curatore speciale del minore, da mettere a disposizione degli Uffici giudiziari e propongono un Regolamento (che si distribuisce) all'uopo predisposto all'esame del Consiglio, suggerendone l'approvazione, il tutto in ossequio al Protocollo già approvato.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Cerè, approva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 14 giugno 2022 dalla Regione Basilicata, con la quale, riscontrando la missiva inviata dall'Ufficio di Presidenza il 17 maggio scorso (che si distribuisce) con cui si invitava l'Amministrazione ad inserire nell'Avviso Pubblico per la formazione dell'Elenco Avvocati l'indicazione che i compensi ed i relativi abbattimenti percentuali rispettassero i limiti consentiti dal D.M. 55/2014,così come modificato, viene informato il Consiglio dell'integrale accoglimento della richiesta così come formulata.

Il Consiglio prende atto, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Avviso e la diffusione della delibera sui canali di comunicazione istituzionali. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 14 giugno 2022 a firma del Dott. (omissis), rappresentante legale di ADR Center S.r.l. e del Dott. (omissis), rappresentante di ASSOGESTORI ETS – Associazione Nazionale Gestori Crisi di Impresa Insolvenza ed Indebitamento -, con la quale chiedono al Consiglio la concessione del patrocinio e del logo, a titolo gratuito, per il *"*Corso base e di aggiornamento per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento*"*.

Il corso si svolgerà in modalità webinar tra luglio e settembre 2022 con utilizzo del logo e del patrocinio esclusivamente per l'iniziativa suddetta e prevede, per gli Avvocati romani eventualmente interessati, un trattamento di particolare favore con uno sconto pari al 50% sul costo totale.

Il Presidente, considerati gli indubbi vantaggi per i Colleghi e l'assenza di oneri per il Consiglio, nonché alla luce delle precedenti delibere assunte in ordine ad analoghe richieste (che si distribuiscono), ritiene che la richiesta possa trovare accoglimento.

Il Consiglio concede il patrocinio ed il logo per l'iniziativa formativa.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 13 giugno 2022 dal Presidente della Corte di Appello di Roma Dott. Giuseppe Meliadò, con la quale, alla

luce della sentenza n. 9641/2017 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione e delle linee guida per la redazione degli atti giudiziari approvate dall'assemblea nazionale degli osservatori sulla giustizia civile il 21 maggio 2017, sottopone al Consiglio la richiesta di stipula di un Protocollo di intesa tra la Corte di Appello e l'Ordine degli Avvocati di Roma, per la redazione degli atti giudiziari e dei provvedimenti secondo criteri di sinteticità e chiarezza e la contestuale nomina di due o più delegati per la partecipazione ad un gruppo di lavoro bilaterale per la predisposizione del testo dell'accordo.

Interviene il Consigliere Bolognesi evidenziando la delicatezza della materia e sottolinea come la Corte voglia dialogare con l'Avvocatura per lavorare su una ipotesi di protocollo.

Il Presidente invita i Consiglieri interessati a partecipare al gruppo di lavoro che sarà instituito, precisando che l'eventuale protocollo dovrà prevedere comunque l'adesione volontaria degli iscritti.

Il Consiglio delega i Consiglieri Alesii, Bolognesi, Caiafa, Galeani, Gentile, Nesta e Pontecorvo a partecipare al gruppo di lavoro per la predisposizione del protocollo da sottoporre al Consiglio.

Comunicazioni del Vice Presidente

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che, in data 8 giugno 2022, presso i locali dell'Ufficio Iscrizioni dell'Ordine, su richiesta dei Marescialli (omissis), del Nucleo Speciale Antitrust, nell'ambito del procedimento (omissis), PM (omissis), ha riferito circa le modalità attuate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nell'istruttoria delle istanze di iscrizione nella sezione speciale ex d.lgs. 96/2001.

Il procedimento, già iniziato nei confronti di ignoti, nell'anno 2020, è attualmente in fase di indagine.

Rese le informazioni richieste, delle quali è stato redatto verbale, non sono state richieste ulteriori attività.

Il Consiglio prende atto.

(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis) autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica al Consiglio che il Funzionario, Sig. (omissis), verrà posto in quiescenza il 1° ottobre p.v.

Nel corso degli ultimi anni, il predetto Funzionario si è occupato, tra gli altri, di tutti gli incombenti amministrativi relativi alle elezioni forensi ─ da ultimo, quelle dei Delegati al Congresso Nazionale Forense di Lecce, tenutesi dal 23 al 27 Maggio u.s. ─ ed ha perciò maturato,

al riguardo, una specifica competenza ed esperienza, non in possesso di altri dipendenti dell'Ordine.

Pertanto, vista la imminente necessità di svolgere anche le elezioni per il rinnovo dei Componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, che si terranno il 14 Luglio 2022, il Consigliere Segretario Scialla rappresenta l'esigenza di mantenere in servizio il Sig. (omissis), col suo consenso, almeno sino al 15 luglio 2022, salvo nuove esigenze, per poi godere delle ferie rimanenti, sino al collocamento in quiescenza.

Rappresenta, al riguardo, che la monetizzazione, in favore del Funzionario, delle ferie maturate e non godute per le predette esigenze di servizio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro integra, comunque, un risparmio di spesa rispetto all'alternativa di dover ricorrere ad una nuova assunzione a tempo determinato o avvalendosi di personale esterno ─ avuto riguardo alla ben nota vacanza di posizioni nella pianta organica ─ che sarebbe, oltretutto, privo di esperienza e delle specifiche e delicate competenze per fronteggiare i delicati adempimenti relativi a procedimenti complessi ed articolati.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che è stato indetto l'incontro nazionale dei Consigli Distrettuali di Disciplina Forense. Tale riunione si è tenuta a Firenze nei giorni 27 e 28 maggio 2022. Hanno partecipato il Presidente Avv. Giulio Micioni ed i due Consiglieri Avv.ti Emanuela Origlia e Giorgio Lombardi, tutti iscritti all'Albo forense romano. Il Consigliere Tesoriere Graziani chiede che il Consiglio provveda al rimborso delle spese di trasferta anticipate dai suddetti Colleghi per partecipare ai lavori come, peraltro, già avvenuto in fattispecie similari.

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Tesoriere, autorizzando il rimborso delle spese documentate - a titolo di rimborso di spese - nel limite di Euro (omissis) per ciascun partecipante all'evento.

Approvazione del verbale n. 22 dell'adunanza del 9 giugno 2022

L'approvazione del verbale viene rinviato alla fine dell'adunanza per consentirne una più comoda lettura.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Pontecorvo, Agnino, Caiafa, Conti, Gentile e Mobrici, prende atto.

- Il Presidente Galletti, astenuto il Consigliere Cerè in quanto relatrice del procedimento degli Avocat di (omissis), riferisce che in data 9 giugno 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di (omissis) la decisione n. (omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Abogado (omissis), attualmente nostra iscritta, ma nel 2017 iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) come Avocat, la sanzione disciplinare (omissis) già esecutiva, in quanto avverso tale decisione, decorsi i trenta giorni, non è stato proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

Il Presidente Galletti, alla luce di quanto sopra, propone al Consiglio di mandare gli atti di cui sopra all'Ufficio Iscrizioni per i provvedimenti di competenza.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Cerè, prende atto, mandando la presente delibera anche all'Ufficio Iscrizioni per gli accertamenti di propria competenza e, in particolare, per la verifica dei requisiti iscrizionali.

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 14 giugno 2022 è pervenuta la notifica del ricorso ex art. 36, comma 6 Legge n. 247/2012 (che si distribuisce) presentato alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione dall'Avv. (omissis), difensore dell'Avv. (omissis), per la cassazione della sentenza n. (omissis) del Consiglio Nazionale Forense, che in parziale riforma della decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, ha ridotto la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni uno, eseguita da questo Consiglio dell'Ordine con delibera del 19 maggio 2022.

Il Consiglio prende atto, mandando all'Ufficio Iscrizioni per gli adempimenti connessi.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 9)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.33, co. 2 D.L. 17/2022 (n. 1)

(omissis)

Revoca sospensione ex art. 20 L. 247/2012 a domanda (n. 1)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 2)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 5)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 8)

(omissis)

Abilitazioni (n. 6)

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 7)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 3)

(omissis)

Compiute pratiche (n. 9)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 3) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Nesta quest'ultimo in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, riferisce sul Progetto di educazione alla legalità in relazione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) alternanza scuola -lavoro, comunica che i Colleghi hanno chiesto l'esonero totale dall'obbligo formativo relativamente all'anno in corso.

Il Presidente Galletti ed il Consigliere Nesta, propongono di disporre l'esonero totale dai crediti formativi per l'anno 2022 per i Colleghi, iscritti all'Ordine forense capitolino, Avvocati: (omissis).

Il Presidente Galletti ed il Consigliere Nesta ritengono inoltre che, alla luce dell'impegno costante e continuativo profuso dai Colleghi, nonché vista la necessità della loro assidua presenza negli istituti scolastici interessati, il Consiglio possa valutare positivamente l'istanza.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Minghelli, approva l'esonero come richiesto per i Colleghi che abbiano effettivamente partecipato all'intero percorso.

- Il Consigliere Anastasio, unitamente a GEMME, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "La mediazione che verrà. La riforma della mediazione nei decreti delegati attuativi della Legge n.206/2021", che avrà luogo il 24 giugno 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità F.A.D.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Relatori: Dott.ssa Daniela Bianchini (Magistrato – Presidente GEMME Sezione Italia) "La mediazione nella riforma della giustizia civile"; Prof. Avv. Marco Marinaro (Docente Università LUISS Guido Carli – Componente gruppi di lavoro per la riforma del processo civile presso Ministero della Giustizia) "La mediazione civile e commerciale nella riforma della giustizia civile"; Dott. Vincenzo Orefice (Mediatore – Responsabile attuazione Protocollo tra Tribunale di Napoli Nord e GEMME Italia e Protocollo tra Tribunale S.M. Capua Vetere e GEMME Italia per servizi mediazione familiare) "Un'anticipazione della riforma: la mediazione familiare all'interno dei tribunali. Esperienze pilota di GEMME Italia"; Dott.ssa Monica Velletti (Presidente di Sezione Tribunale di Terni – Vice Presidente GEMME Europa – Componente gruppi lavoro per riforma del processo civile presso il Ministero della Giustizia).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di quattro crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Presidente Galletti, unitamente all'AIGA, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Criminalità da profitto e Pubblica Amministrazione", che avrà luogo il 28 giugno 2022, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità F.A.D.

Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Francesco Perchinunno (Presidente AIGA Nazionale), Avv. Marco Gabriele (Presidente AIGA Roma).

Introduce e modera: Avv. Andrea Cocchini (Coordinatore AIGA Area Centro).

Relatori: Dott. Aldo Aceto (Consigliere della Corte di Cassazione), Prof. Avv. Nicola Pisani (Ordinario Diritto Penale presso Università degli Studi di Teramo), Prof. Avv. Pierpaolo Dell'Anno (Ordinario Procedura Penale presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Avv. Giuseppe Murone (Coordinatore Regionale AIGA Lazio).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Mobrici, unitamente alla Commissione Diritto Militare e Diritto Penale Militare, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "L'esercito europeo. Difesa europea", che avrà luogo il 5 luglio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l'Aula Avvocati Palazzo di Giustizia Piazza Cavour.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Modera e relaziona: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Militare e Diritto Penale Militare).

Relatori: Gen. C.A. Leonardo Tricarico (Presidente Fondazione ICSA – già Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana), Avv. Antonio Ferdinando De Simone (Docente Diritto Procedura Militare presso Università degli Studi Niccolò Cusano), Dott. Michele Polini (Presidente Fondazione MAPI).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di quattro crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del consigliere Nesta.

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Conferenza dei Giovani Avvocati, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Criptovalute: profili giuridico-regolatori e tributari", che avrà luogo il 12 luglio 2022, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, in modalità F.A.D.

Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Conferenza dei Giovani Avvocati), Avv. Marco Gabriele (Presidente AIGA Roma).

Introduce: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Informatica) "I profili deontologici del cripto-avvocato".

Modera: Prof. Gianfranco Ferranti (Scuola Nazionale Amministrazione).

Relatori: Prof. Guido Befani (Università degli Studi di Trieste) "Inquadramento giuridico-regolatorio delle criptovalute"; Prof. Filippo Zatti (Università degli Studi di Firenze) "Il regolamento MICA sulle cripto-attività"; Prof. Roberto Iaia (Università degli Studi di Padova) "Cambi e pagamenti con criptovalute nel sistema europeo dell'Iva"; Prof.ssa Loredana Carpentieri (Università degli Studi Parthenope) "Le criptovalute nelle imposte sui redditi".

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per interesse della materia.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari e di un credito formativo deontologico.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e dei Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 9 giugno 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA dell'evento a partecipazione gratuita "Banche e clienti: le problematiche operative più rilevanti alla luce della recente prassi e giurisprudenza", che si svolgerà il 22 giugno 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario per l'interesse della materia.

- In data 9 giugno 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALETHEIA ASSOCIATI PROFESSIONI PER LA BIGENITORIALITA' dell'evento a partecipazione gratuita "Tutela del diritto del minore alla bigenitorialità alla luce della Legge 206/2021. Presentazione Sezione Romana Aletheia Associati", che si svolgerà il 22 giugno 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario per l'interesse della materia vista, la tardività della domanda.

- In data 13 giugno 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE AMICI DI TOTO' dell'evento a partecipazione gratuita "Il principio di uguaglianza tra utopia e realtà. Presentazione del libro 'La Tavola delle Prove Legali' di Gennaro Francione", che si svolgerà l'8 luglio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

(omissis)

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i (n. 124) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei (n. 40) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Mobrici comunica, come da delega del Presidente Galletti, di aver partecipato alla Conferenza dell'Osservatorio OIAD in data 19 maggio 2022 e di aver votato i candidati che poi, avendo avuto la maggioranza dei voti, sono stati eletti.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione, complimentandosi con gli eletti.

- Il Consigliere Mobrici, chiede che venga inserito nella Commissione di Economia Circolare, l'Avv. Davide Fazio.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Mobrici chiede che venga inserito nella Commissione di Diritto Militare e Diritto Militare Penale, l'Avv. Francesco Gargallo di Castel Lentini.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Agnino comunica di dover rinunciare a recarsi a Siviglia per la sottoscrizione del Protocollo di Amicizia e Collaborazione tra i due rispettivi Consigli a causa di un impegno istituzionale contemporaneo del quale ha avuto notizia solamente il giorno successivo all'avvenuta delibera.

Pertanto, dopo aver comunicato detta forzata rinuncia al Consigliere Tamburro, ha riscontrato la disponibilità del Consigliere Alesii a recarsi a Siviglia.

Chiede che il Consiglio approvi la sostituzione con le medesime modalità di spesa già deliberate nella seduta consiliare del 9 giugno scorso. Il Consigliere Alesii viene delegata anche a firmare l'eventuale protocollo.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Galeani e Minghelli espongono al Consiglio che all'Adunanza consiliare del 19 maggio 2022 detti Consiglieri comunicavano di aver appreso dell'avvenuto conferimento n. 8 incarichi giudiziari da parte della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma in favore dell'Avv. (omissis), Collega di studio del Consigliere (omissis). Chiedevano, laddove confermati detti incarichi, di trasmettere il tutto al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

In detta adunanza veniva disposto, a maggioranza, di rinviare, stante l'assenza del Consigliere (omissis), la questione all'Adunanza del 9 giugno 2022. In tale Adunanza questi Consiglieri, senza che la loro comunicazione del 19 maggio fosse stata riportata, apprendevano della comunicazione, in risposta, del Consigliere (omissis) con la quale lo stesso forniva una dissertazione sulla vicenda (ben 6 pagine). Nella Sua lunga dissertazione, però, ha omesso di confermare o negare l'esistenza di detti incarichi ed inoltre fornisce un'interpretazione del tutto personale della norma in questione e del parere rilasciato dal C.N.F. sul punto. Infatti, con il parere n. (omissis) il C.N.F. ha esteso anche ai c.d. incarichi indiretti l'incompatibilità, poiché il suo carattere tassativo non può subire eccezioni di sorta.

E' da ritenere precisa, pertanto, il C.N.F. che il divieto imposto dalla legge, oltre a "gli incarichi giudiziari diretti" da parte dei magistrati del circondario si estende anche agli incarichi

c.d. “indiretti”, intendendosi come tali quelli conferiti al Collega di studio specie (quindi ancor più, a maggior ragione) se in associazione con il Consigliere. Il divieto imposto dal Legislatore mira ad evitare qualsiasi dubbio in ordine alla sussistenza di un interesse economico, diretto od indiretto, da parte di chi assume l’incarico di Consigliere dell’Ordine.

Sul punto si è così espresso anche il Collega (omissis) (Il Codice Deontologico Forense pag. 441): “Conseguentemente, se l’unica interpretazione conforme alla volontà del legislatore è quella che esalta una figura di Consigliere specchiata e avulsa da ogni possibile conflitto di interessi e d’incompatibilità, la tipologia dei c.d. incarichi indiretti vietati non può non comprendere anche quelli affidati a professionisti esterni allo studio, ma comunque legati, ad esempio da vincoli familiari al componente dell'Ordine”.

I Consiglieri Galeani e Minghelli, pertanto, ribadiscono le richieste già formulate con la precedente comunicazione.

Il Consigliere Cerè preannuncia la propria astensione.

Il Consigliere (omissis), in relazione a quanto richiesto, osserva che:

- nell’elenco allegato alla comunicazione dei Consiglieri Galeani e Minghelli si fa riferimento ad otto incarichi quando invero dall’allegato risulta una stessa procedura riportata quattro volte e ciò è opportuno evidenziare per doverosa precisione;
- la Sezione Fallimentare da tempo immemorabile trasmette al COA gli incarichi e le nomine che possono essere evinte anche dal SIECIC, sicché nessun accertamento istruttorio va fatto;
- la valutazione sui fatti la farà il Consiglio di Disciplina di Perugia allorché sarà chiamato a decidere sull’esposto che sarà presentato nei confronti dei Consiglieri Galeani e Minghelli che, ove convinti delle loro determinazioni, potranno fare altrettanto ai danni di questo Consigliere;
- potranno gli esponenti, sempre se convinti, presentare l’esposto anche nei confronti dell’Avv. (omissis);
- appare singolare che il Consiglio sia stato investito dei fatti solo nel 2022 (19 maggio) quando un Consigliere risulta che abbia ricevuto un incarico dall’Avv. (omissis) nel 2021 con decreto di liquidazione del compenso e suo beneficio.

Il Consigliere (omissis) precisa, infatti, che un Consigliere dell’Ordine ha ricevuto un incarico retribuito dalla figlia e quindi si chiede come mai si sia omesso da parte degli esponenti anche un controllo del genere.

Il Consigliere Galeani trova singolare che chi si potrebbe trovare in una situazione delicata tacci i Consiglieri esponenti quali scorretti. Nel merito, richiama la comunicazione, ritenendo che non debbano essere esclusi i Colleghi di studio ed i familiari dall’incompatibilità. Viene così richiesto al Consigliere (omissis) solo se i fatti evidenziati siano esistenti e si chiede al Consiglio di pronunciarsi.

Il Consigliere Minghelli rileva che non compare a verbale della scorsa settimana la sua perplessità sul fatto che la loro comunicazione non fosse stata riportata dalla settimana precedente e chiede di sapere come il Consigliere (omissis) abbia letto la comunicazione al punto da presentare una risposta ad una comunicazione che non c'è, peraltro con l'individuazione di una serie di fonti deontologiche. Riguardo a quanto detto oggi dal Consigliere (omissis), lo invita a distinguere chi dice cosa e perché, prima di avviare iniziative deontologiche.

Il Consigliere (omissis) precisa ulteriormente che la figlia non fa parte di alcuna associazione professionale con lo stesso.

Il Presidente Galletti ritiene opportuno precisare la sua posizione visto che nella prima adunanza in cui è stata affrontata la questione aveva votato a favore dell'approfondimento istruttorio e, alla luce di quanto annunciato dal Consigliere (omissis) circa un imminente

interessamento del CDD sui fatti, ritiene oramai inutile l'approfondimento istruttorio su dati che sono oltretutto resi accessibili agli interessati; preannuncia, dunque, stavolta il proprio voto contrario alla richiesta degli esponenti.

Il Presidente chiede a ciascun Consigliere di esprimere la propria opinione e votare rispetto alla richiesta formulata dai Consiglieri Minghelli e Galeani.

Il Presidente rileva che al momento della votazione il Consigliere Minghelli non è collegato.

Il Consigliere Celletti evidenzia che l'Ordine degli Avvocati non ha poteri nel merito ma se ci sono situazioni disciplinari occorre spedire al CDD per l'esame.

Tutti i Consiglieri, ad eccezione del Consigliere Galeani, preannunciano il proprio voto contrario sulla proposta degli esponenti.

Il Presidente Galletti chiede se altri Consiglieri intendano presentare un esposto disciplinare sui fatti e nessuno risponde in senso affermativo.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Cerè, a maggioranza, non ritiene opportuno allo stato disporre ulteriori approfondimenti anche in ragione del preannunciato invio della questione al CDD da parte del Consigliere (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Cesali comunica di aver ricevuto numerose segnalazioni circa le difficoltà ad accedere all'ufficio 415 bis della Procura della Repubblica di Roma. A tale ufficio, verosimilmente quello con maggiore afflusso della Procura (nel quale è possibile visionare gli atti di indagine e le richieste di archiviazione) - a seguito della pandemia - si accederebbe esclusivamente mediante appuntamento da fissare tramite la piattaforma "Fallcoweb".

Le Colleghe ed i Colleghi segnalano che, nonostante la generalizzata riapertura degli uffici giudiziari, il predetto ufficio continui immotivatamente a gestire l'afflusso degli Avvocati mediante il sistema delle prenotazioni, anche quando risultano esservi postazioni disponibili. Tale modalità di gestione dell'ufficio rallenta enormemente il lavoro degli Avvocati. Nel sistema pre-pandemia, infatti, per accedere all'ufficio 415 bis era sufficiente mettersi in fila. In tal modo i terminali posti a disposizione degli Avvocati erano sempre in uso. È stato segnalato da molti Avvocati, invece, che oggi, nonostante alle volte molti dei terminali siano liberi (per assenza di appuntamenti o per mancata presentazione di chi li aveva fissati), agli utenti è comunque precluso accedere in assenza di prenotazione. Questa soluzione emergenziale, oltre a rendere meno agevole il lavoro degli Avvocati, che potrebbero tra un'attività ed un'altra visionare gli atti di loro interesse quando i terminali sono liberi, appare assolutamente non più necessaria. Sarebbe pertanto auspicabile tornare al precedente sistema, attraverso il quale gli utenti, mediante fila fisica, gestivano secondo le proprie necessità le incombenze presso la Procura. Ovvero sarebbe opportuno che venissero garantiti quantomeno due terminali, dando la possibilità a chi non ha avuto modo di fissare un appuntamento o ha l'urgenza di visionare un fascicolo, di poter usufruire del predetto servizio.

Il Consigliere Cesali, pertanto, chiede ai Consiglieri competenti una verifica di quanto segnalato e, conseguentemente, di valutare le soluzioni proposte.

Il Consiglio delega per un approfondimento sui fatti i Consiglieri Conti e Cesali con onere di riferire al Consiglio.

- Il Consigliere Cerè, anche per conto del Consigliere Carletti oggi assente, comunica che dal 30 giugno p.v. entrerà in vigore l'obbligo anche per gli studi professionali di dotarsi di pos e accettare pagamenti con moneta elettronica (carta di credito e di debito). La novità in materia

fiscale è stata introdotta dal decreto legge 36/2022 (decreto Pnrr 2, art.18, comma 1,2 e 3 per dare attuazione ad alcuni obiettivi fiscali del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza).

Il decreto ha anticipato al 30 giugno (anziché al 1 gennaio 2023) le sanzioni per gli esercenti e i professionisti che rifiutano i pagamenti con pos.

La normativa prevede che chi rifiuterà pagamenti con carta potrà essere punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 30,00 aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiuta l'accettazione del pagamento.

Il Consigliere esponente chiede che venga data la massima diffusione per consentire l'adeguamento da parte dei professionisti per non incorrere in sanzioni e chiede al Consiglio di valutare la possibilità di attivare convenzioni con primari istituti di credito in favore della categoria.

Il Presidente invita tutti, l'esponente e tutti i Consiglieri a raccogliere eventuali ipotesi di convenzionamento da parte di primari istituti di credito.

Il Consiglio prende atto e autorizza la pubblicazione della presente comunicazione per estratto sui canali istituzionali, compresa la newsletter. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Cerè, chiede che venga inserito nella Commissione Cultura l'Avvocato Marcello Marcozzi.

Il Consiglio approva.

Approvazione del verbale n. 22 dell'adunanza del 9 giugno 2022

Alle ore 15.20 viene trattato il punto 7 relativo all'approvazione del verbale in precedenza rinviato per la richiesta del Consigliere Cerè di poterne approfondire la lettura. Risultano disconnessi i Consiglieri Addessi, Minghelli e Conti e si allontana dall'Aula il Consigliere Caiafa.

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri, il Consiglio, astenuti il Consigliere Celletti e Cere', approva il verbale n. 22 dell'adunanza del 9 giugno 2022.

STRUTTURA DEONTOLOGICA

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis), con richiesta di parere deontologico, rappresenta di aver collaborato "*diversi anni orsono alla conclusione di un accordo stragiudiziale (che prevedeva futuri obblighi a carico delle parti) tra una cliente (dal sottoscritto assistita solo sotto il profilo penalistico ed in particolare per la remissione di una querela che rappresentava soltanto uno dei profili dell'accordo più ampio avente ad oggetto anche prestazioni di carattere civilistico seguite da altri Colleghi) e la relativa controparte*; l'Avvocato (omissis) rappresenta, altresì, che il mandato si è esaurito nel 2013 con il perfezionamento dell'accordo e nel corso degli anni 2017 e 2018 lo stesso si è limitato ad agevolare la comunicazione tra le originarie parti contrattuali, con l'auspicio di favorire il buon esito dei rapporti. Nel 2021 tra le stesse è sorta controversia avente ad oggetto il lamentato inadempimento dell'accordo del 2013 e l'istante è stato citato a comparire in qualità di testimone.

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

L'Avvocato (omissis) pone il quesito "*se lo scrivente, citato come teste in tale giudizio attualmente in corso, possa oggi testimoniare su questioni presumibilmente (non conosco ovviamente i capitoli) riguardanti o l'attività del 2013 oppure quella degli anni 2017-2018 circa, oppure si debba comunque astenere, potendosi ritenere le une o le altre o entrambe 'circostanze inerenti l'attività professionale' ai sensi dell'art. 51, comma 1 cdf, nonostante siano trascorsi diversi anni dalla conclusione sia dell'accordo che del mandato professionale*"

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

osserva

- che l'Avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale ed al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali (art. 6 Legge 247/2012 ed art. 13 C.D.F.);
- che l'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato ed è consentito derogare a tale divieto qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare, fermo restando che in ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato (art. 28 C.D.F.);
- che è espressamente prescritto dal codice deontologico forense 2014 che l'Avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti (art. 51 C.D.F.)

rileva

- che nell'ambito del processo civile, l'art. 249 c.p.c. riconosce all'Avvocato la 'facoltà di astenersi' dal rendere testimonianza mediante l'espresso richiamo all'art. 200 c.p.p., in forza del quale gli Avvocati appartengono alla categoria dei soggetti che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, riservando esclusivamente al giudice il controllo circa il corretto esercizio della facoltà di astensione con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi;
- che, ai sensi dell'art. 200 c.p.p. 2° comma, "*il giudice se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga*";

Considerato

che, come espressamente prescritto (art. 28 'riserbo e segreto professionale'), è dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'Avvocato mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato;

ritiene

che è rimessa al prudente apprezzamento dell'Avvocato la valutazione della sussistenza - nella fattispecie concreta - dei presupposti per derogare al generale divieto deontologico di rendere testimonianza sui fatti e le circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

Ciò premesso, corre l'obbligo precisare che:
- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense il 'potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense' e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questi rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico al fine di sapere se "*un accordo possa ritenersi raggiunto con una mera dichiarazione di disponibilità a valutare somme non inferiori ad una determinata cifra senza una successiva dichiarazione espressa di accettazione di tale cifra, e se la dichiarazione di accettare esattamente questa cifra possa considerarsi piuttosto nuova proposta ulteriore rispetto a quella rifiutata*", nonché, di conseguenza, "*se tale scambio di corrispondenza possa essere utilizzato per provare il raggiungimento di un accordo, o se invece sia sottoposto al divieto di cui all'art. 48 del Codice Deontologico Forense, non rappresentando il perfezionamento di alcun accordo ma semplice scambio di corrispondenza afferente a trattative non ancora concluse*".

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, Coordinatore del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

l'art. 48 del Codice Deontologico Forense ("Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il Collega"), correttamente richiamato dall'Avvocato istante nella propria richiesta di parere, dispone che "*l'Avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte*", aggiungendo, tuttavia, che "*l'Avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa costituisca perfezionamento e prova di un accordo*".

La richiesta formulata, tuttavia, non riguarda l'interpretazione di tale articolo, quanto, piuttosto, la qualificazione di uno scambio di corrispondenza tra colleghi (il cui contenuto è accuratamente riportato nell'istanza), al fine di verificare se, nel caso concreto, con il predetto scambio si sia o meno perfezionato un accordo.

Detta valutazione esula pertanto dai compiti di questo Consiglio, il quale, in ogni caso, non può pronunciarsi su "*richieste che fanno esplicito riferimento a nomi e casi concreti*", quale, leggendo l'istanza ed i virgolettati ivi riportati, appare quella formulata dall'Avvocato (omissis).

Pratica n. (omissis) - (omissis)

- Gli Avvocati Professori (omissis) hanno formulato istanza di parere deontologico in cui chiedono se, in caso di mandato alle liti, l'indirizzo PEC della STA "(omissis)" di cui sono

entrambi soci, possa essere utilizzato per effettuare le notifiche e, successivamente, i depositi telematici.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, Coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani, Nesta, Pontecorvo, Agnino, Gentile,

Osserva

Si premette che, fermo restando l'obbligo di ciascun Avvocato di comunicazione del proprio e personale domicilio digitale all'Ordine presso il quale è iscritto, nella ipotesi invece in cui l'Avvocato sia socio di una STA, la suddetta Società dovrà essere dotata di un proprio domicilio digitale che dovrà comunicare al Registro delle Imprese.

La STA medesima dovrà comunicare anche al Consiglio dell'Ordine di appartenenza il proprio specifico domicilio digitale.

Quanto alla possibilità di effettuare notifiche e successivamente depositi telematici attraverso la PEC della STA si rappresenta quanto segue.

L'art. 4 comma bis (Esercizio della professione forense in forma societaria) al terzo comma prevede che "Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo *il principio della personalità della prestazione professionale".*

Anche l'art. 14 della Legge Professionale al secondo comma stabilisce che "l'incarico per lo svolgimento di attività professionale è *personale* anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o di società professionale".

L'incarico per lo svolgimento dell'attività professionale si esplicita attraverso la procura alla lite, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, che si distingue dal contratto di patrocinio con il quale viene conferito l'incarico al professionista, che è invece un negozio bilaterale.

Infatti, ai sensi dell'art.83 c.p.c., quando la parte sta in giudizio col Ministero di un difensore (ovvero tutte le volte ad eccezione delle cause in cui può stare in giudizio personalmente davanti al Giudice di Pace nelle cause in cui il valore non eccede Euro 1.100,00), questi deve essere munito di procura alla lite la quale abilita, ai sensi del successivo art. 84, il difensore medesimo a compiere e ricevere tutti gli atti del processo che non sono alla parte riservati.

Il procuratore/difensore deve ad esempio, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ricevere presso il domicilio eletto, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni indirizzate alla parte che rappresenta in giudizio.

Ai sensi del suddetto art. 84, alla persona del procuratore è attribuito lo *ius postulandi*, ovvero il potere di compiere e ricevere in luogo ed in nome della parte tutti gli atti del processo ad essa indirizzati, godendo, nell'esplicazione della sua attività della più ampia discrezionalità tecnica. Tale potere di compiere in base alla procura, tutti gli atti del processo nell'ambito della suddetta discrezionalità, quale ad esempio una notifica, sono da collocarsi nell'ambito dei principi sopra richiamati della personalità della prestazione professionale. Il procuratore dovrà cioè svolgere l'incarico personalmente, in piena indipendenza ed imparzialità e nel rispetto delle norme deontologiche, prescindendosi, in questa sede, dal rinvio alle norme tecniche del processo telematico.

Ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e satisfattiva risposta nei riferimenti normativi sopra richiamati.

Ciò detto circa il quesito, ci corre l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questa rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali provvedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

Pratiche nn. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis), con richiesta di parere deontologico, chiede se può disfarsi dei fascicoli relativi a pratiche conclusesi da oltre dieci anni senza incorrere in illeciti disciplinari o di altra natura, allegando a tal fine la bozza del testo della comunicazione che vorrebbe inviare al proprio cliente.

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

osserva

l'Avvocato, nell'esercizio dell'attività professionale, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche, così come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, Legge professionale (L. 247/2012).

Posto che esula dalla competenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'emissione di pareri che abbiano ad oggetto questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, nonché il rilascio di pareri preventivi in ordine a bozze di scritti predisposti dagli iscritti nell'espletamento del mandato professionale

rileva

che, per quanto concerne la documentazione ricevuta dal cliente per l'espletamento dell'incarico, l'art. 33 C.D.F., oltre al divieto di subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso, prescrive esclusivamente che l'Avvocato 'se richiesto' debba provvedere senza ritardo alla restituzione al cliente ed alla parte assistita degli atti e documenti ricevuti per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia degli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso, fermo restando sia il disposto di cui all'art. 48 ('divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega') sia il diritto ad estrarre e conservare copia della predetta documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

ritiene

che, per ciascun incarico ricevuto, spetti all'Avvocato sia la verifica del termine di conservazione della documentazione e del *dies a quo* per la decorrenza dello stesso, sia l'individuazione delle modalità per adempiere correttamente a ciascun mandato ricevuto, anche con riferimento alla fase conclusiva del rapporto professionale, nel rispetto dei doveri di diligenza (art. 11 c.d.f.) e competenza (art. 14 c.d.f.) che incombono sullo stesso.

Ciò premesso, corre l'obbligo precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense il 'potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense' e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questi rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

V**arie ed eventuali**

- Il Consigliere Anastasio, chiede che venga inserito nella Commissione Famiglia e Minori l'Avvocato Ester Vacca.

Il Consiglio approva.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 40) seguenti pareri su note di onorari:

(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.